



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA

PORTO DI BARLETTA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MARITIME SECURITY

PREMESSA

La presente Ordinanza, disciplina, per il porto di Barletta, l'applicazione della normativa di “*maritime security*”, con particolare riguardo alle misure tese a migliorare la sicurezza della navi e degli impianti portuali ricadenti nell'ambito di applicazione del Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS 74 e del Reg. (CE) n. 725/2004, contro eventuali atti illeciti intenzionali. La presente Ordinanza disciplina inoltre l'applicazione delle misure relative al miglioramento della sicurezza dei porti previste dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005, recepita nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 203.

La “*maritime security*” si basa essenzialmente sulle misure preventive contenute nel piano di sicurezza del porto (P.S.P.) approvato dal Sig. Prefetto, nel piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.) approvato dalla Capitaneria di porto di Barletta in qualità di Autorità Designata e nei piani di sicurezza delle navi (S.S.P.). Le finalità delle misure contenute nei suddetti piani di sicurezza sono tesi, in prima battuta, ad impedire l'accesso alle aree portuali e all'impianto portuale alle persone non autorizzate ovvero l'introduzione di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone o cose il cui trasporto non sia autorizzato.

Le restrizioni alla circolazione dei veicoli e delle persone nelle aree portuali, nonché la sottoposizione ai controlli agli accessi, misure che possono variare a seconda del livello di sicurezza applicato (da 1 a 3 in via crescente), sono un onere a cui tutti gli operatori e gli utenti sono chiamati ed il cui corrispettivo è l'aumento del gradiente di sicurezza a vantaggio del trasporto marittimo e delle navi che attraccano nel porto di Barletta.

Sulla base delle pianificazioni di sicurezza e delle misure ivi contenute sorgono, in capo ai diversi soggetti: Autorità di Sistema Portuale, imprese portuali, operatori ed utenti, obblighi e divieti regolati a norma di legge, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1174, 3° comma, del Codice della Navigazione.

Documenti di riferimento:

- Valutazione di sicurezza del porto di Barletta (P.S.A.) in vigore;
- Piano di sicurezza del porto di Barletta (P.S.P.) in vigore;
- Decreto del Capo del Compartimento marittimo di Barletta – Autorità Designata con cui, di concerto con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale, sono stati definiti i confini dei porti di Barletta, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Direttiva 2005/65/CE;
- Piano di sicurezza dell'impianto portuale ITBLT-0008 denominato “Molo di Ponente” del porto di Barletta;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
BARLETTA

Via C. Colombo, n. 30 – Tel. +39 0883/531020
e-mail: cpbarletta@mit.gov.it - PEC: cp-barletta@pec.mit.gov.it – Sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta>

ORDINANZA n. 12 / 2020

PORTO DI BARLETTA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “MARITIME SECURITY”

Il Capitano di Fregata sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Barletta,

- VISTO:** il Capitolo XI-2 – *Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima* della Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS '74 (come emendata);
- VISTO:** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (I.S.P.S. Code – edizione 2003, come emendato);
- VISTO:** il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO:** la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2005/65/CE del 23 ottobre 2005 relativa al miglioramento della sicurezza dei porti, come recepita dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- VISTO:** il D.M. 18 giugno 2004 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito l'Autorità Competente per la sicurezza marittima ed il punto di contatto per la sicurezza marittima, indicando nel Corpo delle Capitanerie di porto la struttura responsabile in materia di “security” nel settore dei trasporti marittimi;
- VISTO:** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (P.N.S.M.) approvato con D.M. n. 83/T del 20.06.2007;
- VISTE:** le risoluzioni e Circolari IMO, diffuse e rese obbligatorie dall'Autorità Competente per la sicurezza marittima;
- VISTA:** la raccolta delle Circolari emanate in materia di “maritime security” dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO:** il *Codice della Navigazione* approvato con Regio Decreto 30.03.1942, n° 327, nello specifico gli articoli 17, 28, 30, 62, 63, 65 ed 81, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima emanato con D.P.R. 15.02.1952 n° 328
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 concernente “*Riordino della legislazione in materia portuale*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 46/2008 in data 15.11.2008 recante “*disposizioni in materia di “maritime security nel porto di Barletta”*”;
- la propria Ordinanza n. 63/2012 in data 21.09.2012 recante modifiche alla soprarichiamata Ordinanza n. 46/2008;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 93/2013 in data 14.11.2013 recante modifiche alla soprarichiamata Ordinanza n. 46/2008;

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 12/2016 recante modifiche alle soprarichiamate Ordinanze n. 46/2008 e n. 12/2016;
- PRESO ATTO:** del parere favorevole sui contenuti della presente Ordinanza, espresso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico meridionale con nota prot. n. 20200002287 in data 23.01.2020;
- CONSIDERATA** la necessità di dare una disciplina organica alle misure di “*maritime security*” nel porto di Barletta e mitigare i rischi di eventuali atti illeciti intenzionali a danno degli impianti portuali, delle navi, degli equipaggi, dei passeggeri e delle merci;
- DATO ATTO:** che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni della normativa unionale e nazionale in materia;

ORDINA

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini delle misure di *maritime security* applicabili nel porto di Barletta, valgono le seguenti definizioni, così come indicate dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.) citati in premessa:
- a) **Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.):** la persona designata dal terminalista o, in assenza di quest'ultimo, dall'Autorità di Sistema Portuale, come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli agenti di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza delle società come definite dalla Regola IX-1 della Convenzione SOLAS '74;
 - b) **Agente di sicurezza del porto (P.S.O.):** punto di contatto per le questioni attinenti alla sicurezza portuale individuato con apposito decreto del Capo del Compartimento marittimo di Barletta;
 - c) **Agente di sicurezza della nave (S.S.O.):** è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designato dalla Company come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della Company (C.S.O.) e con l'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.);
 - d) **Area portuale comune:** l'area ricadente all'interno del porto di Barletta, come definito alla lettera v), ma non ricompresa all'interno dell'impianto portuale ITBLT-0008 “Molo di Ponente” (*port facility*). Pertanto, è da intendersi l'area portuale comprendente il Molo di Levante dal varco doganale fino ai cancelli delimitanti la *port facility* ITBLT-008 (VS1 – VS2) e le banchine denominate “*ex Stazione Sanità Marittima*” (accosto n. 1 e accosto n. 2);
 - e) **Autorità Competente per la sicurezza marittima:** l'Autorità nominata da uno Stato membro per lo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza marittima di cui al Capo. XI-2 SOLAS '74 ed al Codice ISPS, nonché per quelli previsti dal Regolamento (CE) n. 725/2004. Per l'Italia è stato individuato, con D.M. 18 giugno 2004, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, secondo gli indirizzi in materia del C.I.S.M. (Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi);
 - f) **Autorità Designata:** il Capo del Compartimento marittimo (art. 16 del Codice della Navigazione) che ha il compito di fare osservare le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima e del Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale SOLAS relativamente alla sicurezza delle navi, degli impianti portuali e all'interfaccia nave/porto dal punto di vista dell'impianto portuale;

- g) **Autorità di sicurezza del porto:** Ufficio del Compartimento marittimo avente giurisdizione sui porti soggetti all'applicazione del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203;
- h) **Azione illecita intenzionale:** atto intenzionale, che, per la sua natura o per il suo contesto, potrebbe danneggiare le navi utilizzate nel traffico marittimo tanto internazionale quanto nazionale, i loro passeggeri o il loro carico o i relativi impianti portuali;
- i) **Convenzione SOLAS 74:** Convenzione Internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare recepita nell'Ordinamento italiano con Legge n. 313/1980;
- j) **Codice ISPS:** il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali adottato con la Risoluzione n. 2 della Conferenza diplomatica dei Governi contraenti la Convenzione Internazionale SOLAS '74 (Londra, 12 dicembre 2002).
- k) **Comitato di sicurezza portuale (C.S.P.):** Organismo, previsto dall'art. 7, parte I^a del P.N.S.M., che ha il compito di fornire parere all'Autorità Designata in ambito locale per l'attuazione delle misure disposte dal P.N.S.M., di esaminare e proporre ogni iniziativa, a livello portuale, volta a prevenire azioni illecite intenzionali contro il trasporto marittimo, le infrastrutture e le attività portuali, adottare la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale e il relativo piano di sicurezza;
- l) **Conferenza di Servizi per la sicurezza portuale:** Organismo, previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 2003, che ha il compito di fornire consulenza pratica in ordine all'implementazione delle misure di sicurezza per i porti di giurisdizione, adottare la valutazione di sicurezza del porto e il relativo piano di sicurezza;
- m) **Dichiarazione di sicurezza:** è l'accordo raggiunto tra una nave da un lato e, dall'altro, un impianto portuale o un'altra nave con cui essa si interfaccia, nel quale sono specificate le misure di sicurezza che ciascuna delle parti attuerà;
- n) **Incidente di sicurezza:** qualsiasi atto o circostanza sospetti che minaccino la sicurezza di una nave, ivi comprese le unità mobili di perforazione offshore e le unità ad alta velocità, ovvero la sicurezza di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto o di un'attività da nave a nave;
- o) **Impianto portuale (*port facility*):** luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi, i cui confini sono determinati dal Capo del Compartimento marittimo di Barletta in qualità di Autorità Designata;
- p) **Impianto portuale ITBLT-0008 "Molo di Ponente":** area del porto di Barletta comprendente la banchina sporgente la sede portuale della Capitaneria di porto e il Deposito costiero API (accosto n. 3) ed i moli a seguire con le rispettive aree demaniali comprensive di silos, depositi, manufatti e strutture fisse ed amovibili che su di essi insistono: braccio molo di ponente e sporgente (banchine n. 3 e 5), braccio molo centrale (banchine 6, 7 e 8), I° braccio molo di tramontana (banchine n. 9 e 10), II° tratto molo di tramontana (attracco pescatori).
- q) **Interfaccia nave/porto:** le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone, o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave;
- r) **Livello di sicurezza:** la qualificazione del grado di rischio che un incidente di sicurezza possa essere tentato o possa verificarsi (*Security Level 1, 2 e 3*);
- s) **Organizzazione Marittima Internazionale (IMO):** L'agenzia specializzata dell'ONU con responsabilità nel settore della sicurezza della navigazione e della prevenzione dell'inquinamento da navi;
- t) **Piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.):** piano elaborato per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza;

- u) **Piano di sicurezza del porto (P.S.P.):** piano elaborato dalla Capitaneria di porto di Barletta sulla base della valutazione di sicurezza elaborata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ed approvato dal Prefetto di Barletta. Prende in debita considerazione le specificità delle diverse aree del porto ed integra il piano di sicurezza dell'impianto portuale ITBLT-0008 denominato "Molo di Ponente", elaborato a norma del Regolamento (CE) n. 725/2004;
- v) **Porto di Barletta:** ai soli fini dell'applicazione delle norme di *maritime security*, l'area terrestre e marittima, i cui confini sono stati individuati con il decreto n. 12/2013 in data 22.04.2013 del Capo del Compartimento marittimo di Barletta in conformità all'art. 3 del D.Lgs. n. 203/2007, comprendente impianti ed attrezzature intese ad agevolare le operazioni commerciali di trasporto marittimo e che al suo interno ha un impianto portuale dotato di piano di sicurezza approvato a norma del Regolamento (CE) n. 725/2004 che fornisce servizio alle navi di cui alla regola 2, Cap. XI-2 della Convenzione SOLAS o alle navi di cui all'art. 3, comma 2 del citato Regolamento,
- w) **Punto di contatto per la sicurezza marittima:** l'Organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri per l'attuazione, il controllo e l'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza marittima definite nel Regolamento (CE) n. 725/2004. Per l'Italia è stato individuato, con D.M. 18 giugno 2004, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, attraverso la propria Centrale Operativa IMRCC;
- x) **Sicurezza marittima:** la combinazione delle misure preventive e protettive dirette a tutelare il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le misure di *maritime security* di cui alla presente Ordinanza si applicano al **porto di Barletta**, che comprende l'area portuale comune, così come sopra definita, e la *port facility*.
2. La planimetria in **allegato 1**, riportante i confini territoriali delle aree di *security* del porto di Barletta, è parte integrante del presente provvedimento.
3. Le previsioni ivi contenute si applicano, inoltre, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che intendono, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse.

ARTICOLO 3 NORME DI ACCESSO IN PORTO ED AGLI IMPIANTI PORTUALI

1. L'accesso in porto, precisamente nell'area comune, è consentito unicamente attraverso i varchi portuali meglio indicati nell'**Allegato 1**, a coloro che sono in possesso di un valido titolo di accesso rilasciato dal P.F.S.O. secondo le modalità previste dal piano di sicurezza del porto e del piano di sicurezza dell'impianto portuale vigenti, nonché agli equipaggi ed ai passeggeri delle navi presenti in porto che siano in transito o destinati all'imbarco.
2. L'ingresso nell'impianto portuale (*port facility*) del porto è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel piano di sicurezza ad esso dedicato.

ARTICOLO 4 CONTROLLO DEGLI ACCESSI

1. Tutti i soggetti che intendono, a vario titolo, accedere al porto in ragione di un legittimo interesse sono tenuti ad esibire, al momento del transito presso i varchi portuali ed al personale di *security* ivi preposto, il titolo di accesso di cui all'articolo precedente.
2. Gli stessi soggetti possono essere assoggettati dal personale predetto ed in ragione del livello di sicurezza vigente, ad ulteriori controlli sugli effetti personali al seguito, i propri

bagagli ovvero sui veicoli, anche commerciali, su cui viaggiano, secondo le modalità stabilite dal Piano di sicurezza del porto (P.S.P.) e nel rispetto delle attribuzioni di legge.

3. Le procedure di identificazione tramite apposito documento di identità ed i controlli sugli effetti personali al seguito, i bagagli ovvero i veicoli, compresi quelli commerciali, sono effettuati anche da parte del personale di *security* dell'impianto portuale (*port facility*) al momento della richiesta di accesso alla relativa struttura secondo le modalità indicate nel relativo piano di sicurezza (P.F.S.P.) approvato secondo la normativa vigente, mediante l'impiego di metal detector (ad arco e manuale), apparecchiature Rx o similari e sistemi di rilevamento esplosivi ove presenti.
4. **Chi intende accedere alle aree portuali di Barletta accetta di essere sottoposto alle procedure ed ai controlli indicati comprendendone le finalità e l'importanza. A chi si sottrae o si rifiuta è negato l'accesso in porto ovvero all'impianto portuale.**
5. I soggetti con autoveicolo al seguito accedono al porto, previa esibizione al personale di *security* di stanza ai varchi portuali, di idoneo titolo di accesso accompagnato da corrispondente documento di identità in corso di validità.
6. Gli equipaggi delle navi in porto, in caso di discesa a terra, al momento del ritorno a bordo devono esibire, al personale di *security* di presidio al varco portuale, un documento di identità in corso di validità o passaporto per il riscontro con la lista equipaggio della nave, che l'agente di sicurezza del porto o dell'impianto portuale avrà cura di trasmettere a detto personale. E' fatto obbligo alle Agenzie Raccomandatarie marittime delle navi di rendere disponibile tali liste dell'equipaggio all'Agente di sicurezza del porto (P.S.O.) o all'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.), almeno 24 ore prima dell'arrivo delle stesse per il successivo inoltro ai presidi di varco.
7. Le procedure di identificazione non hanno luogo nei confronti del personale delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del servizio 118, della A.S.L. e della Capitaneria di porto in caso di emergenza.

ARTICOLO 5

ACCESSO ALLE AREE COMUNI DEL PORTO DI BARLETTA

1. A *livello di sicurezza 1*, l'**accesso pedonale** all'area comune del porto di Barletta, sottoposta alle misure di *port security*, deve avvenire attraverso il varco pedonale dedicato.
2. A tale livello di *security*, l'accesso pedonale da tale varco è regolamentato come segue:
 - a) utenza diretta agli Uffici pubblici presenti in porto:
 - **Capitaneria di porto:** lun – mer – ven (dalle ore 09:00 alle ore 12:00), mar – gio (dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00);
 - **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** lun – ven (dalle ore 8:00 alle ore 18:00), Sab (dalle ore 8:00 alle ore 14:00);
 - **Autorità di Sistema Portuale:** lun – mer – ven (dalle ore 09:00 alle ore 12:00), mar – gio (dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalla ore 15:00 alle ore 16:00).
 - b) i soggetti appartenenti alle categorie indicate ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo:
 - **dalle ore 07:00 alle ore 19:00:** accesso libero;
 - **dalle ore 19:01 alle ore 06:59:** il varco in parola verrà chiuso e l'accesso dovrà avvenire attraverso il varco carrabile presidiato da personale di *security* attraverso esibizione idoneo titolo e documento di identità.
3. I pedoni saranno controllati secondo le procedure previste dal vigente piano di sicurezza del porto (P.S.P.).
4. A *livello di sicurezza 1*, i **veicoli aziendali e relativi conducenti** legittimati ad avere accesso all'area comune del porto, previo rilascio di idoneo titolo dall'Agente di sicurezza del porto (P.S.O.), tramite il portale web denominato GAIA dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (<https://www.adspmam.it/pass-backup/>), sono quelli appartenenti a:

- a) Corporazione Piloti del porto di Barletta, Gruppo Ormeggiatori e società concessionaria del servizio di rimorchio;
- b) Agenzie Raccomandatarie marittime operanti nel porto di Barletta;
- c) Spedizioniere doganale del porto di Barletta;
- d) società di classificazione delle navi;
- e) imprese di pesca aventi unità da pesca professionali ormeggiate alle banchine nn. 11 e 12 o al corpo morto nello specchio acqueo dedicato, del porto di Barletta;
- f) imprese portuali o di quelle per servizi portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994;
- g) impresa di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994;
- h) imprese concessionarie di servizi di interesse generale nel porto di Barletta;
- i) società/associazioni/soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ubicate nel porto. In particolare, tali soggetti potranno accedere con un numero di veicoli pari agli spazi eventualmente posseduti e/o previsti per la sosta degli stessi all'interno delle proprie concessioni. Sarà cura del P.F.S.O. verificare tale aspetto e rilasciare di conseguenza il corrispettivo numero di titoli di accesso;
- j) imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori e dei quali le stesse siano concessionarie;
- k) Poste Italiane o altri corrieri che ne abbiano fatto richiesta;
- l) società iscritte nel registro ex art. 68 C.N. tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in funzione di una qualsiasi attività professionale (che deve essere resa nota) espletata all'interno dell'area comune del porto di Barletta e/o nell'impianto portuale.

5. A livello di sicurezza 1, i **veicoli privati e relativi conducenti** legittimati ad avere accesso all'area comune del porto, previo rilascio di idoneo titolo dall'Agente di sicurezza del porto (P.S.O.), tramite il portale web denominato GAIA dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, sono quelli appartenenti a:

- a) dipendenti della Corporazione Piloti del porto di Barletta, del Gruppo Ormeggiatori e del società concessionaria del servizio di rimorchio;
- b) dipendenti delle Agenzie Raccomandatarie marittime operanti nel porto di Barletta;
- c) dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – sede di Barletta;
- d) dipendenti della Capitaneria di porto di Barletta;
- e) dipendenti dello Spedizioniere doganale del porto di Barletta;
- f) Consulenti chimici del porto di Barletta;
- g) funzionari delle società di classificazione delle navi;
- h) proprietari, armatori, comandanti e membri dell'equipaggio delle unità da pesca professionali ormeggiate alle banchine nn. 11 e 12 o al corpo morto nello specchio acqueo dedicato, del porto di Barletta;
- i) titolari e relativi dipendenti delle imprese portuali o di quelle per servizi portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994, se dotati di apposito spazio in concessione o di aree di sosta espressamente dedicate con Ordinanza di questa Autorità Marittima;
- j) titolari e relativi dipendenti dell'impresa di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994, se dotati di apposito spazio in concessione o di aree di sosta espressamente dedicate con Ordinanza di questa Autorità Marittima;
- k) i titolari e relativi dipendenti delle imprese concessionarie di servizi di interesse generale nel porto di Barletta, se dotati di apposito spazio in concessione o di aree di sosta espressamente dedicate con Ordinanza di questa Autorità Marittima;
- l) titolari e relativi dipendenti di concessioni demaniali marittime ubicate nel porto. In particolare, tali soggetti potranno accedere con un numero di veicoli pari agli spazi eventualmente posseduti e/o previsti per la sosta degli stessi all'interno delle proprie concessioni. Sarà cura del P.F.S.O. verificare tale aspetto e rilasciare di conseguenza il corrispettivo numero di titoli di accesso.

- m) periti compensatori di bussole;
 - n) palombari e sommozzatori regolarmente iscritti.
5. I veicoli e i relativi conducenti saranno controllati secondo le procedure previste dal vigente piano di sicurezza del porto (P.S.P.).
 6. I veicoli legittimati ad avere accesso all'area comune del porto di Barletta, sottoposta alle misure di *port security*, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'agente di sicurezza del porto (P.S.O.), sono quelli appartenenti a:
 - a) Amministrazioni dello Stato, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e degli altri Enti pubblici statali e locali presenti in porto, dotati di apposita targa istituzionale/identificativo;
 - b) operatori del settore marittimo muniti di tessera di libero accesso ai porti nazionali rilasciata dal competente Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti.

ARTICOLO 6

ACCESSO ALL'IMPIANTO PORTUALE "MOLO DI PONENTE"

1. L'**accesso pedonale e/o veicolare** all'impianto portuale ITBLT-0008 denominato "*Molo di Ponente*" del porto di Barletta, sottoposta alle misure di *security*, deve avvenire attraverso il varco dedicato, mediante specifico titolo rilasciato dall'Agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.), tramite il portale web denominato GAIA dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale.
2. I pedoni autorizzati ad accedere all'impianto portuale sono coloro che appartengono alle categorie indicate nei commi 3 e 4 del presente articolo, nonché i membri degli equipaggi delle unità navali all'ormeggio presso l'impianto portuale.
3. I **veicoli aziendali e relativi conducenti** autorizzati all'accesso all'impianto portuale in parola sono quelli appartenenti a:
 - a) Corporazione Piloti del porto di Barletta, Gruppo Ormeggiatori e società concessionaria del servizio di rimorchio;
 - b) Agenzie Raccomandatarie marittime operanti nel porto di Barletta;
 - c) Spedizioniere doganale del porto di Barletta;
 - d) società di classificazione delle navi;
 - e) imprese di pesca aventi unità da pesca professionali ormeggiate alle banchine nn. 11 e 12 del porto di Barletta;
 - f) imprese portuali o di quelle per servizi portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994;
 - g) impresa di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994;
 - h) imprese concessionarie di servizi di interesse generale nel porto di Barletta;
 - i) società/associazioni/soggetti titolari di concessioni demaniali marittime ubicate all'interno dell'impianto portuale. In particolare, tali soggetti potranno accedere con un numero di veicoli pari agli spazi eventualmente posseduti e/o previsti per la sosta degli stessi all'interno delle proprie concessioni. Sarà cura del P.F.S.O. verificare tale aspetto e rilasciare di conseguenza il corrispettivo numero di titoli di accesso;
 - j) imprese che effettuano la raccolta degli olii esausti, delle batterie esauste e di altri rifiuti per i quali sono stati costituiti consorzi obbligatori e dei quali le stesse siano concessionarie;
 - k) Poste Italiane o altri corrieri che ne abbiano fatto richiesta;
 - l) società iscritte nel registro ex art. 68 C.N. tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in funzione di una qualsiasi attività professionale (che deve essere resa nota) espletata esclusivamente all'interno dell'**impianto portuale**.
4. I **veicoli privati e relativi conducenti** legittimati all'accesso all'impianto portuale in parola sono quelli appartenenti a:
 - a) dipendenti della Corporazione Piloti del porto di Barletta, del Gruppo Ormeggiatori e del società concessionaria del servizio di rimorchio;

- b) dipendenti delle Agenzie Raccomandatarie marittime operanti nel porto di Barletta;
 - c) Consulenti chimici del porto di Barletta;
 - d) funzionari delle società di classificazione delle navi;
 - e) proprietari, armatori, comandanti e membri dell'equipaggio delle unità da pesca professionali ormeggiate alle banchine nn. 11 e 12 del porto di Barletta;
 - f) titolari e relativi dipendenti delle imprese portuali o di quelle per servizi portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 84/1994, se dotati di apposito spazio in concessione o di aree di sosta espressamente dedicate con Ordinanza di questa Autorità Marittima;
 - g) titolari e relativi dipendenti dell'impresa di cui all'art. 17 della Legge n. 84/1994, se dotati di apposito spazio in concessione o di aree di sosta espressamente dedicate con Ordinanza di questa Autorità Marittima;
 - h) i titolari e relativi dipendenti delle imprese concessionarie di servizi di interesse generale nel porto di Barletta, se dotati di apposito spazio in concessione o di aree di sosta espressamente dedicate con Ordinanza di questa Autorità Marittima;
 - i) titolari e relativi dipendenti di concessioni demaniali marittime ubicate all'interno dell'impianto portuale. In particolare, tali soggetti potranno accedere con un numero di veicoli pari agli spazi eventualmente posseduti e/o previsti per la sosta degli stessi all'interno delle proprie concessioni. Sarà cura del P.F.S.O. verificare tale aspetto e rilasciare di conseguenza il corrispettivo numero di titoli di accesso.
 - j) periti compensatori di bussole;
 - k) palombari e sommozzatori regolarmente iscritti.
4. I pedoni e i veicoli con i relativi conducenti, saranno controllati secondo le procedure previste dal vigente piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.).
5. I veicoli legittimati ad avere accesso all'area comune del porto di Barletta, sottoposta alle misure di *security*, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell'agente di sicurezza del porto (P.S.O.), sono quelli appartenenti a:
- a) Amministrazioni dello Stato, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e degli altri Enti pubblici statali e locali presenti in porto, dotati di apposita targa istituzionale/identificativo;
 - b) operatori del settore marittimo muniti di tessera di libero accesso ai porti nazionali rilasciata dal competente Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DEL PERSONALE CON COMPITI DI SECURITY

1. L'Agente di sicurezza del porto (P.S.O.), l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.), nonché tutto il personale con compiti di *maritime security*, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.) vigente e dei provvedimenti emanati da questa Autorità Designata.
2. In particolare, sono tenuti ad assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute, per i tre diversi livelli di sicurezza, rispettivamente nel piano di sicurezza del porto (P.S.P.) e nel piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.), secondo le proprie mansioni, con particolare riguardo alle misure, di tipo fisico e strutturale/organizzativo, tese a prevenire gli accessi non autorizzati o in orario non consentito di persone, veicoli, merci o cose.

ARTICOLO 8

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. L'agente di sicurezza del porto (P.S.O.) e l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) sono responsabili del corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza previsto dai piani di sicurezza.
2. Nel caso di parziale o totale avaria di detto impianto, l'agente di sicurezza del porto (P.S.O.) e l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) dovranno adottare ogni idonea

azione per scongiurare, specialmente nelle ore notturne, un potenziale decremento degli indici di sicurezza, prevedendo, se del caso, l'implementazione di ulteriore personale di *security* nelle more del ripristino del sistema. Di tali alternative azioni intraprese, dovrà essere tempestivamente informata l'Autorità Designata.

ARTICOLO 9 ESERCITAZIONI ED ADDESTRAMENTI

1. L'impianto portuale deve effettuare una volta all'anno ed in ogni caso ad intervalli non superiori a 18 mesi, addestramenti finalizzati a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (parte B, art. 18.6).
2. L'impianto portuale deve inoltre condurre, con cadenza trimestrale, almeno una esercitazione interna finalizzata a verificare il corretto svolgimento delle procedure e la funzionalità dei mezzi utilizzati, conformemente a quanto disposto dall'ISPS Code (parte B, art. 18.5).
3. L'impianto portuale partecipa, come di volta in volta richiesto, alle esercitazioni complesse ed alle esercitazioni di *security* organizzate da questa Autorità Designata, di concerto con l'Autorità di Pubblica Sicurezza e in cooperazione con le altre Amministrazioni dello Stato.
4. Tutte le esercitazioni e le attività addestrative devono essere debitamente registrate e documentate.

ARTICOLO 10 AUTOVALUTAZIONE / AUDIT

1. A norma del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.), l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) deve svolgere, la termine di ogni anno, un'attività conoscitiva e propositiva finalizzata a rilevare eventuali "carenze" interpretative e/o applicative del piano di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.P.) favorendone il necessario rimedio. Gli esiti della suddetta attività devono essere comunicati a questa Autorità Designata per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
2. L'impianto portuale deve, inoltre, prevedere un programma interno di *audit* che contenga le azioni, pianificate e sistematiche, necessarie a fornire certezza che tutte le attività di sicurezza siano condotte nel rispetto del relativo piano di sicurezza. La documentazione e gli esiti di detta attività devono essere custoditi dal P.F.S.O. per l'eventuale verifica da parte di questa Autorità Designata.

ARTICOLO 11 LIVELLI DI SECURITY

1. Il porto e l'impianto portuale soggetto al Cap. XI-2 della Convenzione SOLAS '74 ed all'ISPS Code, a meno che non sia diversamente determinato, operano al livello di sicurezza 1. In caso di comunicazione dell'innalzamento del livello di sicurezza da parte dell'Autorità Designata, essi si adeguano al nuovo livelli con immediatezza, dandone tempestiva comunicazione. E' dovere del P.F.S.O. implementare ogni misura preventiva addizionale ritenuta necessaria, in base alle circostanze, per garantire la sicurezza, anche qualora prevista da un livello di sicurezza superiore a quello stabilito dall'Amministrazione. Sarà cura del P.F.S.O. comunicare a questa Autorità Designata ogni iniziativa a riguardo.
2. Tutte le navi che scalano il porto di Barletta devono adeguare il proprio livello di *security* a quello dell'impianto portuale, qualora quest'ultimo sia superiore. A norma della regola 4.5 del Capitolo XI-2 della SOLAS, la nave che non possa osservare i requisiti del livello di sicurezza stabilito deve informare questa Autorità Designata prima di entrate nel porto o prima di procedere ad una qualunque attività di interfaccia nave/porto.

ARTICOLO 12

DICHIARAZIONE DI SICUREZZA (D.O.S.)

1. Una Dichiarazione di Sicurezza (D.O.S.) (*format* come da **allegato 3**) deve essere completata prima che avvenga l'interfaccia tra l'impianto portuale e la nave se:
 - a) l'impianto portuale e la nave operano ad un livello di sicurezza diverso;
 - b) uno dei due non è fornito di un piano di sicurezza. Nel caso di navi ISPS ai lavori, la D.O.S. sarà sottoscritta dall'agente di sicurezza della nave (S.S.O.) e da un responsabile del cantiere secondo le indicazioni di cui al punto 16 della Circolare MSC 1111, annessa alla Circolare titolo "Security" n. 03 in data 28.06.2004;
 - c) la nave, non soggetta alla regola 2 del Cap. XI-2 della SOLAS, compromette la sicurezza delle navi alle quali si applica la predetta normativa SOLAS (reg. 3.8 del Regolamento (CE) n. 725/2004);
 - d) l'agente di sicurezza della nave (S.S.O.) o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) rilevano la presenza di minacce alla *security* dell'interfaccia.
2. La Dichiarazione di Sicurezza deve fornire tutti i mezzi per assicurare che tutte le problematiche di sicurezza condivise siano tenute pienamente in conto nel corso dell'interfaccia e deve contenere le informazioni riportate nel modello in appendice 1 alla parte B dell'ISPS Code.
3. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) e l'agente di sicurezza della nave (S.S.O.) o i loro rappresentanti autorizzati, devono coordinare le procedure di sicurezza e concordare sui contenuti della D.O.S. per il periodo di tempo in cui la nave sosta nell'accosto.
4. Né l'impianto portuale né la nave possono iniziare le operazioni commerciali prima che la D.O.S. sia stata firmata ed implementata.
5. Una nuova D.O.S. è richiesta se il livello di sicurezza dovesse cambiare durante la permanenza della nave in porto.
6. Copia della D.O.S. deve essere trasmessa a questa Autorità Designata per le eventuali azioni di competenza.

ARTICOLO 13

ALTRI OBBLIGHI PER L'IMPIANTO PORTUALE

1. L'impianto portuale registra e comunica a questa Autorità Designata qualsiasi incidente di *security* come definito al precedente articolo 1, secondo le procedure contenute nel piano di sicurezza.
2. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale (P.F.S.O.) è tenuto ad aggiornare questa Autorità Designata in merito ad ogni cambiamento nei confini, aree, strutture, attrezzature o organizzazione dell'impianto portuale perché sia valutata l'opportunità di procedere ad una revisione della valutazione di sicurezza (P.F.S.A.).

ARTICOLO 14

OBBLIGHI PER LE NAVI DIRETTE NEL PORTO DI BARLETTA

1. Il Comando di bordo delle navi dirette nel porto di Barletta, con un anticipo di almeno 24 ore o al più tardi al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore alle 24 ore, ovvero, durante il viaggio, non appena il porto di Barletta sia individuato come porto di scalo, deve presentare la comunicazione delle informazioni previste dalla Regola 9.2 (navi che hanno l'intenzione di entrare in un porto di un altro Governo contraente) del Cap. XI-2 della SOLAS '74 nonché l'art. 6.1 (comunicazioni di informazioni di sicurezza prima dell'ingresso in un porto di uno stato membro) del Regolamento (CE) n. 725/2004, attraverso la compilazione del *format* denominato **SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM (allegato 2)**, completo di lista equipaggio, lista passeggeri, lista eventuali clandestini rinvenuti a bordo, lista delle merci

pericolose, lista del personale di sicurezza privata di protezione e delle armi in dotazione ex art. 3 del Decreto Dirigenziale 349/2013 del 03.04.2013. Il Comando di bordo potrà inviare le informazioni alla Sala operativa di questa Autorità Designata. Qualora la nave non dovesse fornire tali informazioni, potranno essere adottati provvedimenti previsti dalla normativa vigente, tra cui il diniego dell'ingresso in porto.

2. In particolari circostanze ed ai fini di sicurezza, questa Autorità Designata può disporre lo spegnimento dell'apparato A.I.S. alle navi dirette o che si trovino all'ormeggio nel porto di Barletta.

ARTICOLO 15 SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data odierna.
2. I contravventori alle norme in materia di sicurezza marittima contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave illecito, incorrono nella sanzione amministrativa di cui all'articolo 1174, comma 3, del Codice della Navigazione, che prevede il pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - pubblicazione all'albo di questa Capitaneria di porto;
 - pubblicazione nella sezione "Ordinanze" del sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/barletta, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009;
 - trasmissione via pec a tutti le Amministrazioni, Enti, società e soggetti interessati.

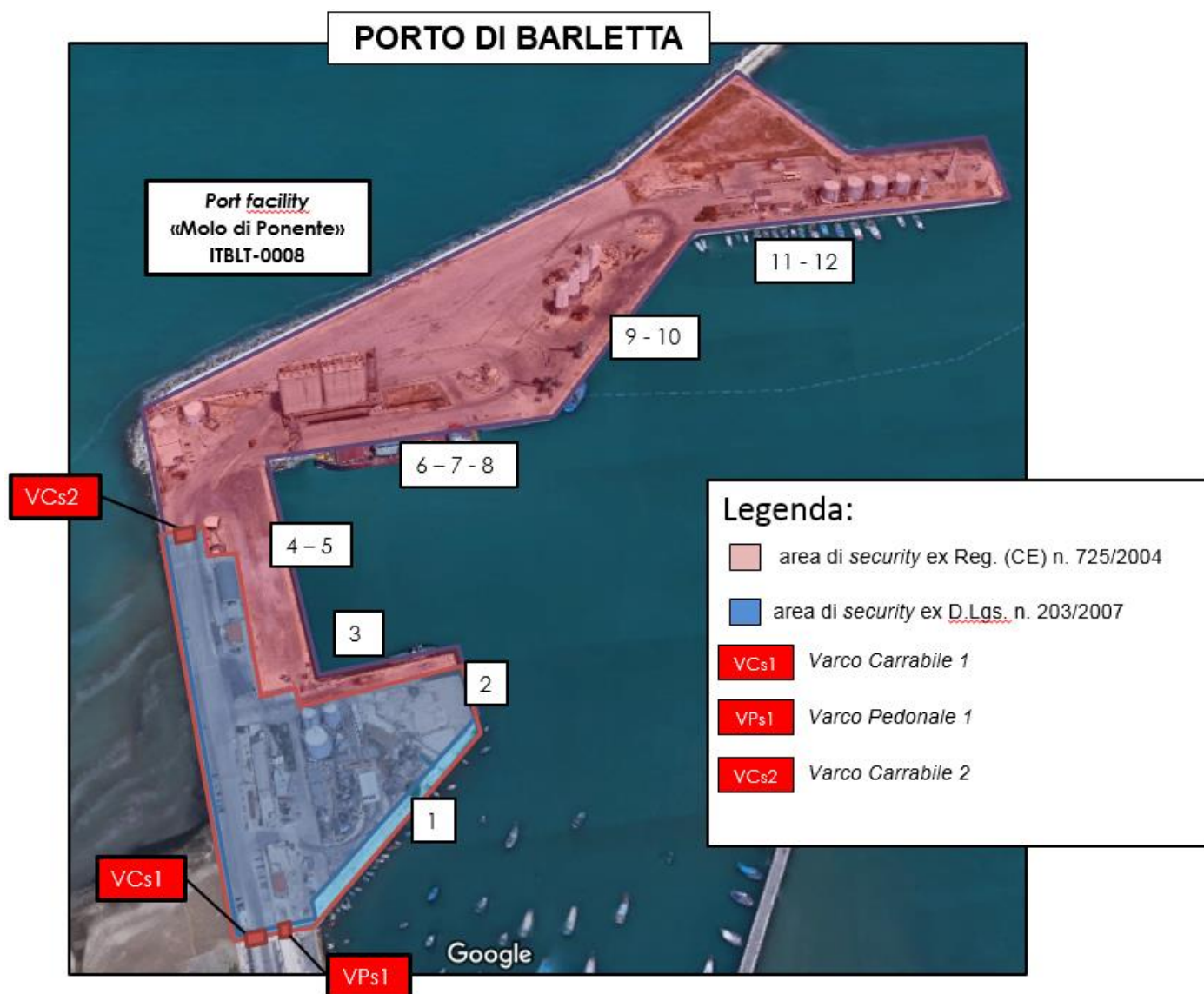
ARTICOLO 16 ABROGAZIONI

1. Il presente provvedimento abroga e sostituisce le **Ordinanze n. 46/2008, n. 63/2012, n. 93/2013 e n. 12/2016** in preambolo richiamate, nonché ogni altra norma di rango pari o subordinato alla presente Ordinanza, che disciplini, anche in senso conforme, la medesima materia nel porto di Barletta.

Barletta, lì **17/03/2020.-**

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Roberto LARocca**

Roberto Larocca
Documento informatico firmato digitalmente
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)



SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.1 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)

**TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF THE PORT
OF ARRIVAL**

<i>Particulars of the ship and contact details</i>							
IMO number				Name of ship			
Port of registry				Flag State			
Type of ship				Call Sign			
Gross Tonnage				Inmarsat call numbers (if available)			
Name of Company and Imo Company				CSO name & 24 hour contact details			
Port of arrival				Port facility of arrival (if known)			
<i>Port and port facility information</i>							
Expected date and time of arrival of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code)							
Primary purpose of call							
<i>Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1</i>							
Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)		YES ☐	ISSC ☐	NO - why not? ☐		Issued by (name of Administration or RSO)	Expiry date (dd/mm/yyyy)
Does the ship have an approved SSP on board?	YES ☐	NO ☐	Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2)		Security Level 1	Security Level 2	Security Level 3
Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)							
List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent call first): (XI-2 / 9.2.1.3)							
No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Port	Country	UNLOCODE (if available)	Port facility	Security Level
1							SL =
2							SL =
3							SL =
4							SL =
5							SL =
6							SL =
7							SL =
8							SL =
9							SL =
10							SL =
Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP? If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. (XI-2 / 9.2.1.4)						YES ☐	NO ☐
No. (as above)	Special or additional security measures taken by the ship						
1							
2							
3							

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary – insert total number of ship-to-ship activities. ☐

Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5)	YES ☐	NO ☐
If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.		

No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Location or Longitude and Latitude	Ship-to-ship activity	Security measures applied in lieu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 ISPS Code)			
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?	YES ☐	NO ☐	If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached ☐
Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 ISPS Code)	YES ☐	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 ISPS Code)	NIL ☐

<i>Other security related information</i>			
Is there any security-related matter you wish to report?	YES ☐	Provide details:	NO ☐

<i>Agent of ship at intended port of arrival</i>	
Name: YA	Contact details (Tel. no.):

<i>Identification of person providing the information</i>		
Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)	Name:	Signature:
Date/Time/Place of completion of report		

DECLARATION OF SECURITY

Name of Ship:	
Port of Registry:	
IMO Number:	
Name of Port Facility:	

This Declaration of Security is valid from until for the following activities
 (list the activities with relevant details) under the following security levels:

Security level(s) for the ship:	
Security level(s) for the port facility:	

The port facility and ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

Activity	Port Facility ITBLT-0008	Ship
Ensuring the performance of all security duties		
Monitoring restricted areas to ensure that only authorised personnel have access		
Controlling access to the port facility		
Controlling access to the ship		
Monitoring of the port facility, including berthing areas and areas surrounding the ship		
Monitoring of the ship, including berthing areas and areas surrounding the ship		
Handling of cargo		
Delivery of ship's stores		
Handling unaccompanied baggage		
Controlling the embarkation of persons and their effects		
Ensuring that security communication is readily available between the ship and port facility		

(The initials of the SSO or PFSO under these columns indicates whether the activity will be done, in accordance with the relevant approved Plan, by the ship or the port facility.)

The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of SOLAS XI-2 and Part A of the ISPS Code and will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved Plan or the specific arrangements agreed to.

Done at (place)on (date)

Signed for and on behalf of	
The port facility:	The ship:

(Signature of Port Facility Security Officer) (Signature of master or Ship Security Officer)

Name and title of person who signed	
Name:	Name:
Title :	Title :

Contact details (to be completed as appropriate): (indicate the telephone numbers or the radio channels or frequencies to be used)	
For the Port Facility:	For the Ship:
Port Facility: _____	Master: _____
Port Facility Security Officer: _____	Ship Security Officer: _____
	Company: _____
	Company Security Officer: _____